




INGRiD

INtersecting GRounds of Discrimination in Italy



L'intersezionalità come approccio giuridico: una prospettiva multilivello tra diritto internazionale, diritto europeo, diritto italiano e prospettive di comparazione

A cura di



Deliverable

D.2.1

Febbraio 2022



Questa pubblicazione è realizzata nell'ambito di INGRiD - Intersecting Ground of discrimination in Italy progetto finanziato dalla Commissione Europea, programma REC (Rights, Equality, Citizenship) 2014-2020. Durata: 14/12/2020 - 13/12/2022





Il progetto *INGRiD*

La priorità di *INGRiD* è combattere le discriminazioni utilizzando un approccio intersezionale che tiene in considerazione l'insieme e l'intreccio delle (tante) identità che ogni persona esprime e la loro interazione con più ampi sistemi di esclusione e discriminazione. In Italia sono numerosi gli attori che si occupano di contrasto alle discriminazioni e spesso ci si concentra su singoli fattori (genere, orientamento sessuale, colore della pelle, etc.). C'è molto lavoro da fare perché venga pienamente riconosciuto l'impatto amplificato derivante dalle intersezioni di tutte queste dimensioni nel creare dinamiche di esclusione, svantaggio, discriminazione.

INGRiD intende promuovere l'approccio intersezionale nelle politiche e nelle pratiche degli attori che si occupano di contrasto alle discriminazioni in Italia, in particolare nei territori interessati dal progetto: Trentino, Alto Adige, Veneto, Liguria, Marche. *INGRiD* adotta un approccio trans-settoriale, coinvolge una varietà di portatori di interesse, combina ricerca empirica, formazione, innovazione delle pratiche, divulgazione, policy advice.

- Contrastare le discriminazioni promuovendo un approccio intersezionale;
- Aumentare l'efficacia dei servizi anti discriminazione nel prevenire, riconoscere, contrastare le 'discriminazioni multiple' e consolidare una rete locale e nazionale che lavora con un approccio intersezionale;
- Accrescere la consapevolezza delle 'discriminazioni multiple' tra i professionisti che lavorano nei servizi pubblici e privati trasformandoli in "agenti attivi" della lotta alle discriminazioni sul territorio;
- Dialogare con i decisori politici a livello locale, nazionale ed europeo per promuovere norme e pratiche più inclusive e sensibilizzare i cittadini accrescendo la loro capacità di riconoscere e contrastare le discriminazioni.

Il piano di lavoro di *INGRiD* include attività di ricerca empirica, formazione, scambio di buone pratiche, sensibilizzazione. L'azione di *INGRiD* è informata dal lavoro di ricerca iniziale che esplora le dimensioni "nascoste" delle discriminazioni sia nelle norme che nelle pratiche e la consistenza del concetto di intersezionalità al fine di comprenderne il potenziale rispetto alla possibilità di intervenire con strumenti innovativi nell'ambito sociale e giuridico. Attraverso il lavoro dei partner sul territorio, *INGRiD* propone un'ampia azione formativa rivolta ai professionisti dei servizi pubblici e privati (forze dell'ordine, trasporti pubblici, insegnanti, dipendenti pubblici, servizi sociali) e consolida il lavoro di una rete di sportelli in diverse province liguri e a Trento. Attraverso una campagna di sensibilizzazione, un lavoro divulgativo svolto anche attraverso inchieste giornalistiche e avviando un dialogo con i decisori politici, *INGRiD* promuove l'importanza di un approccio intersezionale nel contrasto alle discriminazioni. Fortemente radicato sul territorio, *INGRiD* rivolge uno sguardo costante alla dimensione sovranazionale al fine di contestualizzare il caso italiano nel più ampio panorama europeo, ispirarsi alle buone pratiche di altri paesi, agire in ottica transnazionale per l'adozione di nuove norme che garantiscano una più efficace tutela contro tutti gli atti discriminatori.



Il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler (FBK-ISR) è un'unità di ricerca di tipo a-confessionale finanziata, in parte preponderante, dalla Provincia di Trento. FBK-ISR conduce ricerche sul ruolo della religione (comunità, minoranze, pratiche, credenze, istituzioni e altri attori) nei processi di cambiamento della società contemporanea, compresa la digitalizzazione, la migrazione, la crescente diversità culturale, la polarizzazione delle credenze e il disaccordo. Il team di ricerca di FBK-ISR riunisce competenze in sociologia della diversità religiosa, epistemologia sociale, filosofia del riconoscimento e dell'inclusione, metodologie di ricerca-azione ed etica applicata nel campo della medicina e della sanità. FBK-ISR è coinvolta in una serie di progetti di ricerca e azione internazionali e nazionali che si concentrano sulle società inclusive, la tolleranza interreligiosa, l'intersezionalità, la non discriminazione e la partecipazione dei giovani nei social media.



Sommario

Il progetto <i>INGRID</i>	2
Autori e autrici	5
Summary	6
Introduzione	7
I. L'intersezionalità nella letteratura giuridica	9
II. L'intersezionalità nel diritto delle Nazioni Unite	12
III. L'intersezionalità nel diritto comparato ed europeo	16
IV. L'intersezionalità nel diritto italiano	27
V. Conclusioni e sfide	39
Bibliografia	42

Autori e autrici

Daniele Ferrari è ricercatore in diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell'Università di Siena e ricercatore associato presso il Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), CNRS-EPHE, a Parigi. La sua attività di ricerca riguarda la protezione dei diritti fondamentali con specifico riguardo all'intersezione tra religione, orientamento sessuale e asilo. Nel 2019 ha pubblicato una monografia sulla nozione di minoranza religiosa nel diritto internazionale ed europeo.

Ilaria Valenzi ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Roma, Tor Vergata, facoltà di giurisprudenza. Dal 2019 è research fellow presso la Fondazione Bruno Kessler, Centro per le Scienze religiose. Membro del Centro studi Confronti, si occupa di libertà religiosa, discriminazioni e dinamiche interculturali nell'epoca della post - secolarizzazione. È membro del gruppo di ricerca "Atlas of religious or belief minorities rights". Segretaria del Centro di Ricerca "Religions, Law and Economics in the Mediterranean Area" (REDESM), dell'Università dell'Insubria (Como). Insegna diritto e religione alla Facoltà valdese di teologia di Roma.

Nausica Palazzo è Assistant Professor di diritto costituzionale presso la NOVA School of Law di Lisbona e si occupa di diritto di famiglia e diritto costituzionale. Nausica è stata Adjunct Lecturer in Public Law presso l'Università Bocconi e Postdoctoral Fellow presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. Ha ricoperto incarichi di visita presso l'Istituto universitario europeo e la McGill University.

Nausica è particolarmente interessata agli approcci queer al diritto di famiglia, agli approcci critici al diritto e alla teoria antidiscriminazione, al diritto costituzionale comparato e al rapporto tra genere e norme religiose nei regimi illiberali. Nausica ha pubblicato articoli in queste aree nelle principali riviste specializzate come il Columbia Journal of Gender and Law, il Michigan Journal of Gender and Law e Oñati Socio-Legal Series. Il suo ultimo libro *Legal Recognition of Non-Conjugal Families* è uscito nel febbraio 2021 con Hart Publishing e un'opera collettanea sulle alleanze queer/religiose nel diritto di famiglia sarà pubblicata da Anthem Press nel 2022.

Il contenuto di questo documento rappresenta esclusivamente il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenuto.



Summary

Il presente report intende indagare la dimensione giuridica del concetto di intersezionalità. Originata nel contesto e nella prassi dell'attivismo giuridico statunitense dei primi anni Novanta del Novecento, l'intersezionalità entra nel linguaggio delle istituzioni e del diritto internazionale come strumento di lettura del fenomeno discriminatorio all'interno della promozione dei diritti umani. Lo sguardo comparatistico individua una generale resistenza all'utilizzo della categoria dell'intersezionalità da parte delle Corti nazionali e sovranazionali, in ragione della preferenza per l'approccio monofattoriale e delle difficoltà di adattamento della tradizione di common law entro gli ordinamenti giuridici interni. Il caso italiano costituisce un interessante punto di osservazione del possibile funzionamento dell'approccio intersezionale: una rilettura di alcune tra le principali pronunce in materia di diritto antidiscriminatorio delle Corti nazionali evidenzia come l'intersezionalità costituisca un metodo di risignificazione delle categorie di discriminazione che consente una più ampia tutela delle identità soggettive complesse. In tal senso, l'approccio intersezionale abbraccia una concezione olistica della persona umana e conduce alla emersione di una visione plurale e inclusiva della tutela antidiscriminatoria.*

* La stesura del report è frutto di una riflessione e di un percorso di ricerca collettivo. La stesura delle singole parti è tuttavia da attribuire a Daniele Ferrari con riferimento ai paragrafi 1 e 2; a Nausica Palazzo per il paragrafo 3; a Ilaria Valenzi per i paragrafi 4 e 5. Un ringraziamento va a Valeria Fabretti per l'ausilio e il prezioso confronto durante la redazione del testo.



Introduzione

INGRiD esplora il tema dell'intersezionalità in una prospettiva socio-giuridica. Per quanto riguarda la prospettiva giuridica, l'obiettivo è comprendere il concetto e il suo significato all'interno del diritto internazionale, comparato ed europeo e italiano. Attraverso un approccio intersezionale ai diritti umani e all'uguaglianza, questo report non si riferisce ad una visione astratta e universalistica dei diritti umani né ai fattori di discriminazione intesi in modo isolato (come il sesso, la razza o l'orientamento sessuale), ma promuove una valutazione olistica dei diritti umani e dell'impatto delle discriminazioni con riguardo a soggetti portatori di un'identità sociale complessa. In questa prospettiva, condividendo l'opinione di Barbara Giovanna Bello che questo è un approccio che va in una "direzione post-categoriale", l'intersezionalità è trattata nel presente report al fine di rispondere ad alcune domande principali: in quale contesto viene teorizzato per la prima volta questo concetto? Come si definisce l'intersezionalità? Dove si usa la categoria linguistica "intersezionalità" nei testi giuridici e nella giurisprudenza? A quali caratteristiche della persona si applica l'approccio intersezionale e come interagiscono tra di loro queste diverse caratteristiche? Come viene usata l'intersezionalità dalle istituzioni internazionali ed europee e qual è l'effetto sugli ordinamenti nazionali? Come circola l'approccio intersezionale dal diritto dell'Unione europea al diritto degli Stati membri? L'intersezionalità è utile a proteggere i diritti umani oppure no?

Per rispondere alle domande, il presente report utilizza una metodologia giuridica tesa a ricostruire la genesi e l'applicazione del concetto di intersezionalità all'interno di quattro sezioni dedicate alla letteratura giuridica, al diritto internazionale, al diritto comparato ed europeo e al diritto italiano. Questa metodologia, che vuole contribuire alla costruzione dell'intersezionalità da un punto di vista giuridico, richiede due precisazioni preliminari riguardanti la ragione del riferimento alla letteratura giuridica e l'ambito multilivello dell'analisi.

Dal primo punto di vista, un richiamo alla letteratura è necessario, in quanto il concetto di intersezionalità trova la propria genesi prima nella dottrina giuridica e solo in una fase successiva entra a far parte del linguaggio delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.

Dal secondo punto di vista, l'ambito dell'analisi è necessariamente multilivello, in quanto l'approccio intersezionale si situa in innovativi processi di interpretazione e promozione delle fonti sovranazionali in materia di diritti umani e si riflette sul diritto degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione a queste fonti. L'intersezionalità appare, quindi, come un laboratorio multidimensionale utile anche a valutare convergenze e divergenze tra il diritto internazionale, il diritto europeo e i diritti nazionali.



Passando ad un esame dei contenuti e degli obiettivi delle singole sezioni:

Il primo paragrafo, dedicata alla letteratura giuridica che ha messo a tema il concetto di intersezionalità, persegue i seguenti obiettivi:

1. individuare l'origine della categoria linguistica;
2. chiarire sul piano definitorio i significati giuridici dell'intersezionalità;
3. identificare la transizione del concetto dalla letteratura al linguaggio delle istituzioni;

Il secondo paragrafo approfondisce l'approccio intersezionale nel prisma del diritto delle Nazioni Unite, al fine di:

1. ricostruire le categorie alle quali si applica l'intersezionalità;
2. proporre una mappatura sull'uso del concetto nei documenti internazionali;
3. evidenziare gli effetti di una definizione pratica dell'intersezionalità limitata alla dinamica della vulnerabilità;

Il terzo paragrafo offre un'analisi giuridica del diritto dell'Unione europea e comparata al fine di comprendere:

1. il significato della nozione di "intersezionalità" nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
2. l'applicabilità dell'intersezionalità in ordinamenti che preferiscono al principio di non-discriminazione, un approccio fondato sull'uguaglianza come razionalità (Germania e Francia);

Il quarto paragrafo approfondisce l'approccio intersezionale all'interno del diritto italiano, con la seguente duplice finalità:

1. comprendere come esso possa interagire all'interno degli ambiti giuridici di sua possibile applicazione, con particolare attenzione al diritto antidiscriminatorio;
2. sperimentarne l'applicazione nel caso concreto, offrendo un'esemplificazione di possibile lettura intersezionale di una pronuncia giudiziale.



I. L'intersezionalità nella letteratura giuridica

La nozione giuridica di intersezionalità è stata oggetto di numerosi studi nella letteratura giuridica dal 1989 ad oggi. In questo quadro, la nozione giuridica di intersezionalità, teorizzata per la prima volta da Kimberly Crenshaw con riguardo all'intersezione tra razza e genere nelle esperienze discriminatorie vissute dalle donne di colore¹, è stata poi sviluppata dagli studiosi e dalle studiose sulla base di ulteriori traiettorie e in particolare: 1) messa a punto di una definizione teorica del concetto di intersezionalità² e di discriminazione intersezionale³; 2) distinzione tra diverse fattispecie di discriminazione⁴; 3) inclusione delle persone LGBTQI+ nei diritti umani⁵; 4) promozione della parità di genere e dei diritti delle donne⁶; 5) riconoscimento di nuove minoranze⁷; 6) dibattito sulla protezione dei migranti⁸ e dei rifugiati⁹; 7) nuove interpretazioni della libertà di coscienza e di religione¹⁰; 8) tutela dei diritti dei rom¹¹; 9)

1 K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in «The University of Chicago Legal Forum», 1989, p. 139 ss.

2 B. G. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, Franco Angeli, 2020.

3 S. Atrey, *Intersectional Discrimination*, Oxford, Oxford University Press, 2019.

4 T. Makkonen, *Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore*, Turku, Abo Akademi University, 2002.

5 E. Evans-E. Lépinard (edited by), *Intersectionality in Feminist and Queer Movements Confronting Privileges*, New-York, Routledge, 2020.

6 See, for example, R. J. Cook (edited by), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994; M. Campbell, *CEDAW and Women's Intersecting Identities: A Pioneering New Approach*, *Revista Direito GV*, 11, 2: p. 479-503, 2015; K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, cit.; B. G. Bello, *Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*, G. Maniaci, G. Pino e A. Schiavello (edited by), *Le discriminazioni di genere nel diritto italiano*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 15/2, 2015, p. 141-171.

7 D. Ferrari, *New and Old Religious Minorities in International Law* (<https://doi.org/10.3390/rel12090698>), 12: p. 1-19, 2021; *Idem*, *Legal Code of Religious Minority Rights. Sources in International and European Law*, Abingdon-New York, Routledge, 2021; *Idem*, *Mapping the Legal Definition of Religious Minorities in International and European Law*, in M. Ventura (ed.), *The Legal Status of Old and New Religious Minorities in the European Union. Le statut juridique des minorités religieuses anciennes et nouvelles dans l'Union européenne*, Granada, Editorial Comares, 2021, pp. 61-93.

8 A. Amelina-H. Lutz, *Gender and Migration: Transnational and Intersectional Prospects*, Abingdon and New York, routledge, 2019; D. Ferrari, *Freedoom of Religion and Migrants*, in M. Ventura-A. Palmieri-R. Pavoni-A. Milani, (eds.), *Boosting European Security Law and Policy*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, pp. 111-131.

9 D. Ferrari, *Perseguizione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di rifugiato*, in D. Ferrari – F. Mugnaini (eds.), *L'Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società*, Siena, Betti Editore, 2019, p.77-96.

10 J. Bond, *Global Intersectionality and Contemporary Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 141.

11 ERRC-Europen Roma Rights Centre, *Journal of the European Roma Rights Centre*,



disabilità¹².

A partire dall'osservazione della letteratura, l'approccio intersezionale concepisce in modo innovativo la tutela e la promozione dei diritti umani. In particolare, l'intersezionalità tende a superare l'approccio universalistico ai diritti umani, valorizzando le specifiche esigenze di tutela necessitate dalla diversità dei contesti geografici, sociali, politici e religiosi nei quali le persone vivono e costruiscono la propria identità. Più precisamente, se l'affermazione di diritti umani universali, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948, mondializza l'appartenenza al genere umano, in quanto fattore universale di identità comune a tutte le persone, l'approccio intersezionale tende a problematizzare questo modello, valorizzando, in termini critici, l'intreccio tra specifiche qualità personali (identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, condizione di migrante o rifugiato) nelle quali si contestualizza e si differenzia la condizione umana a livello globale. Questa transizione da una concezione universalistica della persona umana ad una visione situata e intersezionale delle diverse umanità si realizza, almeno, in due modi nella letteratura giuridica.

Il primo modo definisce l'intersezionalità in quanto **categoria**. Da questo punto di vista, Barbara Bello ha definito l'intersezionalità come l'esame critico della "particolare situazione, qualitativamente diversa, vissuta da una persona a causa **dell'interazione simultanea tra più categorie dell'identità** (non più separabili), rispetto a soggetti che si autodefiniscono o che sono marginalizzati con riferimento solo a una di queste categorie"¹³.

Il secondo modo applica l'intersezionalità alla tutela e promozione dei diritti umani attraverso il **principio di non discriminazione** nelle interazioni tra i singoli fattori di rischio previsti dal diritto antidiscriminatorio. In questi termini, i fattori di discriminazione previsti dal diritto internazionale, quali l'etnia, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione, in un'ottica intersezionale vengono presi in considerazione sotto il profilo della loro relazione reciproca. Tale approccio consente di portare all'attenzione di studiosi e professionisti del diritto nuove dinamiche di oppressione. In questa prospettiva, l'approccio intersezionale alle discriminazioni permette di decodificare specifiche dinamiche di violazione dei diritti umani, come ad esempio il caso di una donna discriminata non perché musulmana o lesbica, ma in ragione dell'intreccio tra questi due fattori. L'intersezione tra la religione e l'orientamento sessuale è la

Multiple Discrimination, n° 2, 2009 (http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/roma-rights-2-2009-multiple-discrimination.pdf).

12 M. G. Bernardini (a cura di), *Migranti con disabilità e vulnerabilità. Rappresentazioni, politiche, diritti*, Napoli, Jovene, 2019.

13 B. G. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, cit., p. 29.



causa della discriminazione, in quanto la donna non sarebbe stata discriminata se fosse stata una donna musulmana e eterosessuale o una donna lesbica e non musulmana. La donna, inoltre, è destinata a subire violazioni più intense dei propri diritti, rispetto ad un soggetto vittima di una discriminazione indotta da un solo fattore.

Complessivamente, la discriminazione intersezionale si definisce nella differenza da altri tipi di discriminazioni mono-fattoriali, multiple o composte, in ragione della **causa** della discriminazione (due o più fattori non separabili tra loro) e degli **effetti** della discriminazione (violazione più grave rispetto ad una discriminazione prodotta da un solo fattore). In questa prospettiva, nel suo studio sull'intersezionalità nell'Unione Europea, Sandra Fredman ha proposto la seguente definizione di discriminazione intersezionale: *"Intersectional discrimination happens when two or multiple grounds operate simultaneously and interact in an inseparable manner, producing distinct and specific forms of discrimination"*¹⁴.

Definizione:

L'intersezionalità definisce processi variabili di trasformazione dei diritti umani originati dall'intersezione tra due o più qualità dell'identità personale.

¹⁴ S. Fredman, *Intersectional Discrimination in EU gender equality and non-discrimination role*, Directorate Justice and Consumers, May 2016.



II. L'intersezionalità nel diritto delle Nazioni Unite

Passando alle Nazioni Unite, è interessante sottolineare come l'intersezionalità, che trova la sua origine negli studi giuridici richiamati nel primo paragrafo, compare, progressivamente, anche nel linguaggio delle istituzioni internazionali. Passando dalla dinamica di costruzione teorica del concetto alla sua applicazione pratica e, quindi, dalla letteratura al diritto internazionale, la categoria può essere costruita attraverso qualche esempio di uso linguistico della formula "intersezionalità" e "discriminazione intersezionale". In questa prospettiva, se le fonti giuridiche internazionali non contengono questa formula, l'approccio istituzionale alla garanzia e alla promozione dei diritti umani ha fatto riferimento a numerose prospettive di intersezione. In questa sede, ci limiteremo a richiamarne quattro riguardanti l'intersezione tra: a) genere e razza, etnia, religione o convinzione, salute, status, età, classe, casta e orientamento sessuale; b) genere e religione; c) genere e migrazioni; d) persone LGBT e minoranze. Prima di analizzare alcuni dei testi giuridici nei quali emergono tali prospettive di intersezione, il riferimento ricorrente all'intersezione tra specifiche qualità della persona umana nel diritto internazionale sollecita un'osservazione preliminare riguardante la ragione di questo uso dell'intersezionalità. In particolare, le Nazioni Unite, mostrando una certa continuità con la letteratura giuridica di riferimento, hanno evocato l'identità di genere o l'orientamento sessuale come vettori di forme specifiche di vulnerabilità se intersecati con altre caratteristiche della persona, quali la religione professata o l'appartenenza ad una specifica comunità. Da questo punto di vista, l'uso dell'intersezionalità nel diritto internazionale dei diritti umani è emerso, in misura prevalente, come un'applicazione del diritto antidiscriminatorio alle specifiche agende dedicate ai diritti dei migranti, ai diritti delle donne, ai diritti LGBT e ai diritti delle minoranze.

a. Genere, razza, etnia, religione o convinzione, salute, status, età, classe, casta e orientamento sessuale

Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, *General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW/C/GC/28)*, 16 dicembre 2010.

Nel contesto dell'interpretazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, il Comitato sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ha evidenziato nella raccomandazione n. 28 del 2010 l'utilità dell'approccio



intersezionale per adempiere agli obblighi posti dalla convenzione da parte degli Stati¹⁵.

“18. **Intersectionality** is a basic concept for understanding the scope of the general obligations of States parties contained in article 2. The discrimination of women based on sex and gender is inextricably linked with other factors that affect women, such as race, ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and gender identity. Discrimination on the basis of sex or gender may affect women belonging to such groups to a different degree or in different ways to men. States parties must legally recognize such intersecting forms of discrimination and their compounded negative impact on the women concerned and prohibit them. They also need to adopt and pursue policies and programmes designed to eliminate such occurrences, including, where appropriate, temporary special measures in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention and general recommendation No. 25”.

b. Genere e religione

Gender-based violence and discrimination in the name of religion or belief, *Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief (AI HRC/43/48)*, 24 August 2020.

Con riguardo all'intersezione tra identità di genere e religione, in un report del 2020 dedicato alle violenze di genere e alle discriminazioni in nome della religione o delle convinzioni, lo special rapporteur sulla libertà religiosa e di convinzione ha sollecitato alcune istituzioni dell'ONU ad intraprendere un lavoro congiunto con l'obiettivo di redigere un documento sull'intersezione tra la libertà religiosa o di convinzione, il diritto all'eguaglianza e alla non discriminazione sulla base del genere.

“The United Nations human rights system continue to clarify international human rights law on the intersections of freedom of religion or belief and gender equality and urge the Human Rights Committee, in consultation with the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and relevant special procedures, to produce a general comment on the intersections between the right to freedom of religion or belief and the right to equality and non-discrimination on the basis of gender, including in the context of private services”.

¹⁵ Il riferimento alla discriminazione intersezionale è poi emerso nei testi di altre raccomandazioni. Tra queste, v., ad esempio, *Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33 on women's access to justice (CEDAW/C/GC/33)*, 3 August 2015.



Human Rights Committee, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2747/2016, *Sonia Yaker v. France (CCPR/C/123/D/2747/2016)*, 7 December 2018.

La ricorrente, una donna di fede musulmana, lamentava di essere stata condannata in Francia al pagamento di una multa convenzionale per aver indossato nel 2011 un abito destinato a nascondere il volto in uno spazio pubblico. La ricorrente riteneva che il divieto di nascondere il volto in uno spazio pubblico previsto dalla legge francese violasse i suoi diritti garantiti dagli articoli 18 e 16 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il Comitato dei diritti umani ha ritenuto che l'applicazione del divieto di occultare il volto in luogo pubblico integrasse una discriminazione intersezionale basata sul genere e la religione.

“In the light of the foregoing, the Committee considers that the criminal ban introduced by article 1 of Act No. 2010-1192 disproportionately affects the author as a Muslim woman who chooses to wear the full-face veil, and introduces a distinction between her and other persons who may legally cover their face in public that is not necessary and proportionate to a legitimate interest, and is therefore unreasonable. The Committee hence concludes that this provision and its application to the author constitutes a form of **intersectional discrimination** based on gender and religion, in violation of article 26 of the Covenant”.

c. Genere e migrazioni

Special Rapporteur on violence against women, *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, on trafficking in women, women's migration and violence against women, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44 (E/CN.4/2000/68)*, 29 February 2000.

In questo report del 2000, lo special rapporteur ha analizzato in quali termini le migrazioni possano catalizzare specifici fenomeni di discriminazione intersezionale ai danni delle donne migranti, che, se prive di documenti o vittime di tratta, sono più vulnerabili rispetto agli uomini.

“55. **Gender-based discrimination intersects** with discriminations based on other forms of “otherness”, such as race, ethnicity, religion and economic status, thus forcing the majority of the world's women into situations of double or triple marginalization. Not only are women discriminated against as women, but as ethnic, racial or linguistic minorities and as ethnic, racial or linguistic minority women. Because discrimination based on ethnicity, race, religion, etc. is imbedded in



State and social structures, such discrimination decreases the rights and remedies available to women and increases women's vulnerability to violence and abuse, including trafficking. For example, the Rohingya women, in northern Arakan State, Myanmar, have been rendered stateless by the fact that Myanmar denies the Rohingya citizenship. Owing to their undocumented status, they are unable to move freely across borders. For this reason, the Rohingya rely on facilitated migration. The women, in particular, become victims of traffickers who prey on their predicament".

d. Minoranze e persone LGBT

In questo documento, l'esperto elabora un nuovo approccio alla garanzia e alla promozione dei diritti delle minoranze. I diritti delle minoranze, in particolare, sono qualificati come un'agenda utile alla costruzione di politiche del diritto in grado di rilevare forme di discriminazione multipla o intersezionale basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e sull'appartenenza ad una minoranza.

Special Rapporteur on minority issues, *Report of the Special Rapporteur on minority issues (A/HRC/34/53*)*, 9 January 2017.

"Certain groups within minority such as (...) lesbian, gay, bisexual and transgender persons experience unique challenges and multiple and **intersectional** forms of discrimination emanating from their status as members of minorities and their specific condition or situation".



III. L'intersezionalità nel diritto comparato ed europeo

a. L'Unione europea e l'intersezionalità

Tradizionalmente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha preferito non adottare un approccio intersezionale al tema della discriminazione. Di fronte a forme complesse di discriminazione, la Corte ha mostrato una propensione a "incasellare" i ricorrenti in un unico motivo di discriminazione. I due casi seguenti sono esempi paradigmatici dell'approccio adottato dalla Corte di Giustizia in situazioni simili. A conti fatti, sembra che la Corte faccia fatica a vedere forme di discriminazione più ampie – o comunque ulteriori – rispetto alla somma delle discriminazioni fondate su singole caratteristiche di discrimination (c.d. grounds of discrimination).

Caso C-363/12, Z/A Government Department, the Board of Management of a Community School, EU:C:2014:159.

Nel caso di specie, deciso nel 2014, la ricorrente era una donna nata senza utero che decideva di ricorrere alla maternità surrogata. La ricorrente decide dunque di richiedere il congedo di maternità, ma incontra il rifiuto del datore di lavoro giustificato sulla base del fatto che non era stata incinta e non aveva dato alla luce il bambino. La ricorrente di conseguenza lamentava una forma di discriminazione fondata sia sul genere che sulla disabilità (impossibilità di avere un figlio biologico).

Quanto all'analisi della Corte, questa non considera i diversi modi in cui questa donna soffriva di una forma di disabilità specifica e nonché di una forma di discriminazione basata sul genere, sorvolando sulla natura complessa della sua esperienza di discriminazione. Nel far ciò, la Corte finisce con l'adottare una interpretazione restrittiva del concetto di maternità, intesa come maternità biologica. Finisce inoltre con il separare ogni singola caratteristica di discriminazione e ricorrere ad un approccio formalistico all'analisi comparativa, concludendo che la donna non era stata discriminata rispetto ad altre donne (che hanno effettivamente partorito, essendo queste due posizioni diverse che giustificano un trattamento diverso) né che la ricorrente aveva subito una discriminazione in ragione di una disabilità.



Caso C-528/13 Geoffrey Leger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang, EU:C:2015:288.

Il ricorrente Sig. Leger, sollevava la questione concernente se più assi di discriminazione che agiscono simultaneamente possano dar luogo a una forma specifica di discriminazione. Il caso riguardava un divieto permanente di donazione di sangue per gli uomini in una relazione omosessuale. Le caratteristiche personali fonte di discriminazione erano il genere e l'orientamento sessuale, motivi che creavano una forma specifica e particolarmente odiosa di discriminazione per le coppie gay. Mentre la Corte non ha riconosciuto la discriminazione intersezionale, l'opinione dell'Avvocato Generale Mengozzi si mostra assai più interessante, in quanto da essa emerge una consapevolezza che una simile forma di discriminazione complessa sia in atto. Tale consapevolezza, in particolare, emerge dal passaggio in cui questi fa riferimento a una "chiara discriminazione indiretta che consiste nella combinazione di un trattamento diverso in base al sesso - poiché il criterio in questione riguarda solo gli uomini - e all'orientamento sessuale - poiché il criterio in questione riguarda quasi esclusivamente gli uomini omosessuali e bisessuali"¹⁶.

Caso C-443/15, David L. Parris v Trinity College Dublin and Others, EU: C:2016:897.

In *Parris*, il ricorrente tentava di dimostrare di essere vittima di una forma di discriminazione intersezionale fondata sull'età e sull'orientamento sessuale. Il Sig. Parris aveva un partner dello stesso sesso che, a causa di requisiti di legge discriminatori - a detta del ricorrente -, non poteva ottenere la pensione di reversibilità a differenza dei partner di sesso opposto. Il requisito legislativo impugnato, infatti, prevedeva che i due coniugi si sposassero prima del raggiungimento dei 60 anni di età. Tuttavia, e in ciò consisteva la discriminazione, Parris e il compagno non avrebbero potuto farlo in quanto le unioni tra persone dello stesso sesso in Irlanda furono introdotte quando i due partner avevano già compiuto i 60 anni di età. In questo caso, la discriminazione era peculiare poiché non riguardava le coppie omosessuali tout court, ma un gruppo specifico all'interno di questa "macro categoria" che comprendeva coloro i quali avevano più di 60 anni. Al tempo stesso, non si trattava di una discriminazione che insisteva su tutte le coppie ultra-sessantenni, ma solo sulle coppie ultrasessantenni dello stesso sesso. Pertanto, appare evidente il limite di un approccio interpretativo a compartimenti stagni con cui si considerano in modo separato le due caratteristiche

¹⁶ Opinione dell'Avvocato Generale Mengozzi nel Caso C-528/13 Geoffrey Leger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang, EU: C:2014:2112, para. 44.



personali. Appare altresì evidente che vi sia una combinazione di fattori tale da rendere il caso di Parris "unico".

È interessante notare che in *Parris* la Corte ha riconosciuto la possibilità giuridica di adottare un approccio intersezionale. La Corte ivi fa riferimento a questo tipo di discriminazione definendolo come una nuova categoria di discriminazione che risulta dalla combinazione di più caratteristiche personali. In tale occasione, la Corte affermava che "nessuna nuova categoria di discriminazione risultante dalla combinazione di più di un [...] motivo [...] può essere riscontrata quando la discriminazione sulla base di quei motivi presi isolatamente non è stata stabilita".

Tuttavia, la Corte non si è spinta al punto di applicare tale approccio. Nella decisione, essa sembrava piuttosto alludere al fatto che spetti al legislatore creare un nuovo tipo di ragionamento giudiziario (che includa un approccio intersezionale). In tal senso è interessante notare che, riferendosi a un nuovo tipo di ragionamento giudiziario, essa implicitamente respinge l'ipotesi che si debbano aggiungere nuovi, più specifici, motivi di discriminazione (in questo caso, "partner dello stesso sesso sopra i 60 anni")¹⁷.

Se da un lato la Corte non si spinge ad adottare un approccio intersezionale, il caso *Parris* segna un importante passo in avanti, riconoscendo la Corte l'esistenza e la plausibilità delle discriminazioni intersezionali e la possibilità da un punto di vista giuridico di esaminare contemporaneamente più motivi di discriminazione. Anche l'opinione dall'Avvocato Generale Kokott è degna di nota, sebbene la Corte non vi si sia adeguata. Nelle parole dell'AG, "[l]a sentenza della Corte rifletterà la vita reale solo se analizzerà debitamente la combinazione di questi due fattori, piuttosto che considerare ciascuno dei fattori età e orientamento sessuale isolatamente" poiché "[l]a combinazione di due o più caratteristiche diverse [...] è un aspetto che conferisce una nuova dimensione a un caso". Questo passaggio mostra non solo una consapevolezza del concetto di discriminazione intersezionale, ma anche una forte determinazione ad attuarla nel caso concreto attraverso una valutazione sinergica dei motivi di discriminazione.

Alcuni passi in avanti verso l'adozione di un approccio intersezionale sono stati compiuti, specificamente, nell'ambito delle discriminazioni fondate sulla disabilità.

¹⁷ G.Calvès, *L'inflation législative des motifs illicites de discrimination : essai d'analyse fonctionnelle*, Actes du colloque "Multiplication des critères de discrimination", 2019, p. 160, disponibile qui: www.droitucp.fr/uploads/filemanager/source/recherche/lejep/publications/2019/Calve%CC%80s%20colloque%20DDD.pdf.



Caso C-152/11 Johann Odar v Baxter Deutschland GmbH, EU: C:2012:772.

Nella causa Odar, per esempio, la Corte riconosce “i rischi in cui incorrono le persone affette da grave disabilità, posto che in genere incontrano maggiori difficoltà nel trovare un nuovo impiego, nonché il fatto che tali rischi tendono ad aggravarsi con l’avvicinarsi dell’età pensionabile”. Dunque, nel senso di specie, la Corte di giustizia accetta l’idea che l’interazione di due fattori, età e disabilità, sia in grado di produrre uno svantaggio specifico.

b. L’intersezionalità nel diritto degli Stati membri

In Europa, l’applicabilità del concetto di intersezionalità potrebbe incontrare una serie di ostacoli. Allo stesso tempo, i contesti europei presentano alcune opportunità. Questo paragrafo elenca quindi sia i problemi che le opportunità che potrebbero esservi negli Stati membri dell’UE.

Problemi:

Ostacoli interpretativi ed applicativi che gli operatori del diritto potrebbero incontrare nell’implementazione di un approccio antidiscriminatorio mutuato dalla tradizione di common law.

Gli Stati membri dell’UE adottano un sistema c.d. di civil law. Gli approcci antidiscriminatori all’uguaglianza fondati su una serie di caratteristiche personali (c.d. grounds) sono particolarmente diffusi nelle giurisdizioni di common law e nei sistemi sovranazionali in Europa, ossia nell’Unione europea e nel quadro della Convenzione europea dei diritti umani. La nozione di *ground* di discriminazione era quindi abbastanza estranea alla cultura giuridica continentale europea fino a quale tempo fa¹⁸, quanto il modello di discriminazione fondato sui *grounds* è entrato a far parte del diritto interno sotto la spinta delle fonti di diritto dell’Unione europea.

Questa ridotta familiarità con le caratteristiche di discriminazione deriva dal fatto che le giurisdizioni dell’Europa continentale tendono ad adottare una concezione di uguaglianza intesa come ragionevolezza delle distinzioni presenti nel sistema giuridico. Questa concezione si riferisce all’idea che, salvo quando viene presentata una giustificazione adeguata, casi simili devono essere trattati allo stesso modo, e casi diversi in modo diverso. L’uguaglianza qui agisce come un “principio autonomo di applicazione generale” richiedente un’indagine sulla ragionevolezza della distinzione o dello stesso trattamento. Il principio è così radicato in Europa che spesso, anche quando la costituzione menziona

18



motivi di discriminazione, l’interpretazione prevalente continua ad essere l’uguaglianza come ragionevolezza. Questo è il caso dell’Italia, dove la Corte costituzionale, dopo una serie di sentenze iniziali con le quali adottava un approccio antidiscriminatorio basato su un elenco di motivi di discriminazione¹⁹, adottava un approccio più ampio all’interpretazione del principio di uguaglianza come principio di ragionevolezza del sistema. Questo è anche il caso della Germania, dove il tribunale costituzionale federale ha chiarito che la lista dei motivi proibiti (sesso, parzialità, etnia, lingua, origini nazionali, credo religioso, opinione politica e religiosa) chiarisce solo in quali circostanze una differenziazione non sarà *sicuramente* accettabile²⁰.

Opportunità:

L’approccio intersezionale all’uguaglianza non è tanto interessato alla nozione di “motivi” quanto a una valutazione olistica dell’impatto discriminatorio su un ricorrente con un’identità sociale complessa. Possibilità che un tale approccio possa essere più gestibile per gli operatori del diritto con maggiore familiarità con il principio di uguaglianza come ragionevolezza e dunque meno con motivi specifici di discriminazione.

Le leggi antidiscriminatorie in cui la discriminazione è fondata su caratteristiche personali – modello antidiscriminatorio per semplicità – potrebbero indurre i giuristi a trascurare la dimensione complessa della discriminazione. Questo perché i motivi tendono ad essere valutati in modo isolato e se l’esperienza di discriminazione non può essere sempre “incasellata” in uno dei motivi (sesso o disabilità).²¹

In secondo luogo, il modello antidiscriminatorio, a differenza del modello fondato sull’uguaglianza come ragionevolezza, ha una funzione diversa che è quella di proteggere un richiedente da una discriminazione indebita e da interferenze in una sfera protetta in cui si è liberi dalla discriminazione. In questo senso, si potrebbero qualificare i diritti protetti dal modello antidiscriminatorio come libertà negative, implicanti il diritto ad essere liberi da interferenze indebite nel godimento di tale sfera privata di libertà. Al contrario, una concezione dell’uguaglianza come ragionevolezza è maggiormente interessata alla razionalità e ragionevolezza del sistema giuridico ed è strutturalmente incline non tanto a prevenire interferenze indebite ma a valutare la ragionevolezza del sistema in sé.

19 Cfr. Corte cost., sentenza n. 28/1957.

20 McCrudden & Prechal, *supra* note 11, at 24.

21 E.g., N. Iyer, *Categorical Denials: Equality Rights and the Shaping of Social Identity*, in *Queen’s Law Journal*, Vol. 19, No. 1, 1993, 179-207; N. Palazzo, *Equality in Canada: A tale of non-normative groups struggling with grounds of discrimination*, in *Oñati Socio-Legal Series* Vol. 10, No. 1, 2020), 88-122.



Dove si colloca l'intersezionalità rispetto a questi due modelli? Ciò non è facilmente comprensibile. La si potrebbe collocare un po' nel mezzo. Il punto di partenza è ancora quello di un modello antidiscriminatorio perché richiede di considerare i vari *grounds*. Tuttavia, l'intersezionalità richiede un *quid pluris* rispetto alla mera analisi dei motivi come fattori in grado di far emergere episodi di discriminazione. L'intersezionalità richiede infatti un'analisi olistica delle caratteristiche personali del ricorrente. I giudici nelle giurisdizioni di civil law potrebbero paradossalmente essere in grado di effettuare una simile valutazione olistica. In primo luogo, questi non tendono istintivamente a considerare i singoli motivi, cioè le caratteristiche personali, nell'analizzare la costituzionalità o legittimità di un atto normativo – anche se l'influenza di tale approccio antidiscriminatorio aumenta quando si tratta della condotta di attori privati, ad esempio, un datore di lavoro. Inoltre, i giudici di civil law sono più abituati a condurre un'analisi sistematica attraverso cui guardano al contesto più ampio per individuare la ragionevolezza della misura governativa.

c. Analisi della giurisprudenza: casi di studio

Questo paragrafo esamina tre casi di studio al fine di capire fino a che punto gli Stati europei possano recepire l'intersezionalità: Germania, Francia e Belgio.

Germania

Secondo gli avvocati operanti nel settore della discriminazione in Germania, esiste una "debole cultura" del diritto antidiscriminatorio nel Paese: "Il diritto antidiscriminatorio gioca ancora un ruolo minore nella pratica".²² Le ragioni sono molte. Ad esempio, il fulcro del contenzioso è quello che avviene davanti alla Corte costituzionale federale (FCC). Ivi, le parti fanno perno su altri diritti fondamentali che appaiono maggiormente coerenti con la cultura giuridica tedesca. La ricezione delle direttive europee sull'uguaglianza si è rivelata lunga e complicata, segnata da sei anni di dibattiti sul come trasporle nel sistema giuridico. Questi dibattiti hanno espresso scetticismo verso un approccio antidiscriminatorio all'uguaglianza, con critiche sollevate sia dai politici che dalla società civile. Una preoccupazione, per esempio, riguardava la possibilità che in alcuni casi vi fosse una confluenza di motivi di discriminazione. Secondo il memorandum esplicativo dell'*Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz* (AGG), che recepisce le direttive europee sull'uguaglianza, un simile caso di confluenza dovrebbe dare diritto a un risarcimento del danno maggiore.²³ Ma una simile interpretazione non è stata adottata finora.

22 M. Wrase, *Anti-Discrimination Law and Legal Culture in Germany*. In B. Havelková & M. Möschel, *supra* nota 9, p. 136.

23 BT-Drs. 16/1780: 38



tata finora. Va notato che la maggior parte dei casi di implementazione dell'AGG sono trattati dai giudici del lavoro, anche se "si stima che lo 0,2 % di tutte le cause in arrivo presso i tribunali del lavoro tedeschi riguardano l'AGG", dimostrando dunque la relativa marginalità del diritto antidiscriminatorio in genere²⁴.

Sarah Elsuni e Anna Lena Götsche notano l'assenza di sentenze "multidimensionali"²⁵. In diversi casi, l'esistenza di una o più dimensioni di discriminazione sono state del tutto trascurate di tribunali²⁶. Altre volte sono state intraviste ma poi trascurate, con alcune limitate eccezioni. Questo report analizza alcuni esempi tratti da due serie principali di casi, quelli riguardanti il velo e l'ingresso in discoteca.

Tribunale costituzionale federale della Germania, BVerfG, ordine del 27 gennaio 2015 – 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10

Il caso riguardava due insegnanti musulmane, la cui assunzione era stata rifiutata dallo Stato di Berlino (länder) perché indossavano il velo, che sono state successivamente risarcite in base all'AGG. Il loro risarcimento era dovuto in quanto la politica di assunzione dello Stato di Berlino violava una precedente decisione del Tribunale costituzionale federale sull'abbigliamento religioso, in cui fu impugnata la legge statale sulla neutralità religiosa all'interno delle scuole.²⁷

La Corte dichiarava l'incostituzionalità del divieto generalizzato per gli insegnanti delle scuole pubbliche di esprimere la loro identità religiosa in quanto in contrasto alla libertà religiosa costituzionalmente tutelata. La sentenza, tuttavia, affrontava altresì la questione della discriminazione. In primo luogo, riteneva che la legge violava il principio di uguaglianza, discriminando i ricorrenti sulla base della religione, nella misura in cui introduceva alcuni privilegi nel settore dell'istituzione per la religione cristiana. Per quanto riguarda gli altri motivi di discriminazione, la Corte ha colto e affrontato la dimensione di genere poiché le donne sono colpite in modo preponderante dalla legge, essendo di fatto le uniche lavoratrici che indossano abiti religiosi. È interessante notare che questa seconda dimensione è stata sollevata dalla Corte, non dai ricorrenti stessi.²⁸

24 M. Mahlmann, *'Country report: Non-discrimination'* (European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, European Commission 2017) 91.

25 S. Elsuni, A.L. Götsche, *Multidimensional discrimination and the law: Views and experiences from a German perspective*, in *Sociologia del diritto* n. 2, 2016, 92.

26 *Ibid.*, 87.

27 § 57 Abs. 4 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NW) vom 15. Februar 2005 (GV.NW S. 102) in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes vom 13. Juni 2006 (GV.NW S. 270).

28 Elsuni, Götsche, *supra* note 19, at 96.



Decisione del Tribunale Federale del Lavoro del 20 agosto 2009

Nel caso in questione, i ricorrenti avanzavano una serie di argomenti davanti al Tribunale Federale del Lavoro che includevano una violazione dell'art. 3, par. 1 della Legge Fondamentale (principio di uguaglianza), vale a dire la discriminazione basata sul genere. La Corte respinge la loro richiesta sostenendo che la legge statale sulla neutralità religiosa non tratta gli individui in modo diverso in base al genere: la legge vieta le espressioni religiose (e la Corte stabilisce che indossare il velo costituisce un'espressione religiosa) indipendentemente dal genere. In questo caso, la Corte conclude che la legge "non è apertamente mirata a proibire l'abbigliamento religioso come il velo islamico o il foulard"²⁹. Questa è una plastica dimostrazione delle conseguenze della mancata adozione di un approccio intersezionale.

Al contempo, veniva respinta anche una richiesta di discriminazione basata sulla religione. La Corte notava che la legge sulla neutralità non tratta le religioni in modo diverso, poiché "copre tutte le espressioni religiose indipendentemente dal loro contenuto"³⁰. Per esempio, non sarebbe accettata nemmeno l'espressione delle credenze religiose cristiane.

Corte d'Appello Regionale di Stoccarda, sentenza del 12 dicembre 2011 (OLG Stoccarda - 10 U 106/11).

Nei "club cases" il problema era che agli uomini di colore viene sistematicamente negato l'accesso alle discoteche. Questa pratica è stata considerata razzista dopo che alcuni studi hanno rivelato quanto sia pervasiva la discriminazione contro le persone "che non sembrano tedesche" in tale ambito. Nel caso di specie, la Corte d'Appello riconosceva che il tribunale di prima istanza non ha colto la discriminazione razzista alla base della pratica (e quindi ha sbagliato a non concedere il risarcimento) ai ricorrenti di colore. Aggiungeva poi la gravità del fatto che il tribunale di primo grado non sia stato in grado di cogliere la natura multidimensionale della discriminazione subita dal ricorrente, che derivava sia dal suo genere di uomo che dal colore della pelle posseduta.

Francia

La nozione di intersezionalità è stata accolta con resistenza in Francia. Nel paese, le nozioni di razza sono accolte con disagio, e i prob-

²⁹ §1(4)(a).

³⁰ §1(4)(a).

lemi di disuguaglianza sono per lo più affrontati attraverso le lenti della classe, cioè lo status sociale ed economico³¹. La nozione di soggetto astratto ereditata dalla rivoluzione francese ("sujet de droit") esercita ancora una forte influenza nel discorso giuridico francese. La legge anti-discriminazione, con la sua enfasi sulle molte sfaccettature che una persona possiede (che possono portare all'oppressione, alla subordinazione e alla privazione dei privilegi) è fondamentalmente in contrasto con la nozione di soggetto astratto.

Come attestano i dibattiti parlamentari intorno alla ricezione delle direttive europee sull'antidiscriminazione, l'idea è che la legge antidiscriminazione sia intrinsecamente divisiva in quanto crea, invece di combattere, le fratture sociali e culturali presenti nelle nostre società.

La concezione repubblicana francese dell'uguaglianza ritiene che gli uomini siano uguali per il solo fatto di essere uomini: la lotta per l'uguaglianza si fonda necessariamente sull'affermazione di una comune appartenenza al genere umano, indipendente da ogni caratteristica privata e secondaria. Tuttavia, la proposta di legge [che incorpora le direttive europee nell'ordinamento giuridico francese] promuove al contrario e contemporaneamente la lotta contro le disuguaglianze e l'esacerbazione delle differenze. Ciò implica che l'ineguaglianza è sempre legata alla discriminazione. Invece di trasformare il principio di uguaglianza in un principio comune che riunisce gli individui, lo trasforma in un fattore di divisione - ogni individuo viene così rimandato alle sue caratteristiche private [traduzione nostra]³²

Il legislatore ha cercato di mitigare le preoccupazioni sulla natura divisiva del modello antidiscriminatorio attraverso alcuni accorgimenti. In primo luogo, ha optato per l'adozione di motivi simmetrici di discriminazione che si applicano a tutte le categorie che cadono sotto una certa egida (ad esempio, sia uomini che donne sotto l'egida sesso/genere).³³ In secondo luogo, ha optato per l'adozione dei motivi più ricorrenti (motivi "universalmente" applicati), cercando allo stesso tempo di eliminare dalla costituzione le categorie più divisive (si fa riferimento alla "razza").³⁴

Per quanto riguarda la giurisprudenza, la Francia è un caso paradig-

³¹ M.R. I Escoda, F. Farinaz, É. Lepinard (dir.), *Introduction, L'intersectionnalité : enjeux théoriques et politiques*, Paris : La Dispute/SNEDIT, 2016 (recalling «la nécessité de ne pas omettre la classe et de penser les rapports sociaux dans toutes leurs articulations»). Cfr. anche S. Bilge, « Le blanchiment de l'intersectionnalité », *Recherches féministes*, 2015, vol. 28, n° 2, p. 11.

³² M. Dini, *Rapport 253 fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat (2008)* translated into English by Stéphanie Hennette-Vauchez and Elsa Fondimare in *Incompatibility between the 'French Republican Model' and Anti-Discrimination Law? Deconstructing a Familiar Trope of Narratives of French Law*, in Havelková & Möschel, supra note 9, at 59.

³³ Bui-Xuan, *Le droit public français entre universalisme et différentialisme* (Economica 2004) 88.

³⁴ Constitutional Bill of 9 May 2018.



matico di come il giudice tenda ad esaminare solo motivi isolatamente (singoli³⁵ o multipli³⁶) nei casi di discriminazione. Allo stesso tempo, però, i motivi di discriminazione non sono requisiti di ammissibilità – nel senso che la mancata individuazione di una caratteristica personale non implica il necessario rigetto del caso. Tali caratteristiche hanno un ruolo più ridotto, nel senso che i giudici spesso non chiariscono il motivo per cui si verifica la discriminazione:

È vero che nel diritto francese antidiscriminatorio, la nozione di motivo di discriminazione non abbia una importanza cruciale. Nel diritto del lavoro, un quarto delle decisioni con cui le corti d'appello rinviangono una discriminazione, lo fanno senza individuare alcun motivo specifico. Al contempo, il giudice può modificare il motivo di discriminazione invocato dal ricorrente lavoratore o invocarne uno nuovo ex officio. [...] Non diversamente accade in ambito amministrativo, dove il giudice amministrativo non esita a mettere sullo stesso piano i motivi espressamente statuiti dalla legge con quelli che non lo sono. [traduzione nostra]³⁷

Belgio

In ultimo, vale la pena menzionare il caso del Belgio per due motivi. In primo luogo, un potenziale limite alla ricezione dell'intersezionalità è posto dal fatto che l'introduzione delle leggi antidiscriminatorie è stata spesso frammentaria. Gli studiosi hanno così notato che “[l]a potenzialità di combinare i motivi, tuttavia, è complicata in alcuni stati dalla continua esistenza di leggi e regolamenti separati. Per esempio, in Belgio, ogni elemento di una domanda di discriminazione multipla deve essere contestato separatamente alla luce di tre diversi leggi, replicando la posizione a livello UE [traduzione nostra]”.³⁸ Allo stesso tempo, tuttavia, il Belgio dimostra come alcuni paesi adottino una lista di motivi particolarmente lunga e ricca. Ciò dimostra inoltre come i motivi abbiano una funzione diversa nei paesi dell'Europa continentale, ossia una funzione di indizi di discriminazione e non di “threshold requirements” ossia requisiti di ammissibilità del caso. Prendiamo l'esempio dei motivi protetti da Unia, l'organismo di uguaglianza del Belgio. Il suo mandato è quello di affrontare le disuguaglianze basate su quelli che attualmente sono diciassette motivi di discriminazione: nazionalità, razza, colore, as-

35 Versailles, 5 mars 2014, n° 12/03739 (race).

36 Paris, 21 février 2018, n° 16/02237 (sexual orientation and health status).

37 G. Calvés, *L'infation législative des motifs illicites de discrimination : essai d'analyse fonctionnelle*, in Mission de Recherche Droit et Justice, Acte du colloque “Multiplication des critères de discrimination — Enjeux, effets et perspectives”, 2018, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/actes_colloque_accessibilite.pdf, p. 160 (citation omitted). Citing the following decision as an example using grounds not included in the law: CE, 16 octobre 2017, n° 383459 (age and place of residence).

38 S. Fredman, *Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law*, Directorate-General for Justice and Consumers (European Commission), European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, Brussels, 2016, p. 53, disponibile qui: <http://k6.re/OKSHa>.



cendenza, origini nazionali o etniche, disabilità, orientamento sessuale, età, eventi della propria vita, stato di salute attuale o futuro, credenze religiose o filosofiche, nascita, caratteristiche fisiche o genetiche, stato civile, idee politiche o affiliazione a sindacati, e status sociale. Come si può notare, Unia non ha giurisdizione sugli atti discriminatori basati sul genere. Esiste un organismo ad hoc incaricato di questo mandato, cioè l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

La proliferazione di motivi di discriminazione potrebbe virtualmente essere un terreno fertile per promuovere un approccio intersezionale che combini, invece di analizzare isolatamente, tali motivi. Il concetto di intersezionalità è persino menzionato nei documenti istituzionali. Tuttavia, al momento sembra che la sua attuazione non sia avvenuta e che l'intersezionalità sia stata utilizzata solo come una “parola di moda”. La giurisdizione separata dell'Istituto sulla discriminazione di genere è un ostacolo. Ma soprattutto, ciò è probabilmente dovuto a un diffuso scetticismo sull'idoneità del concetto ad essere applicato in modo chiaro. Questo scetticismo evoca la necessità, sottolineata in questo Report, di una maggiore chiarezza nel determinare ciò che l'intersezionalità rappresenta



IV. L'intersezionalità nel diritto italiano

A fronte di una discreta diffusione in tempi recenti dell'utilizzo del termine e delle pratiche intersezionali all'interno di movimenti associativi e organizzazioni dal basso, finalizzati all'affermazione di un campo più ampio di azione a difesa di gruppi sociali e singole individualità, il contesto giuridico italiano è rimasto poco permeabile all'ingresso del concetto di intersezionalità. Alla difficoltà nel registrare studi che esplicitamente abbiano affrontato il tema sotto il profilo della filosofia e della sociologia del diritto³⁹, si aggiunge una generale resistenza della giurisprudenza di merito e di legittimità nell'utilizzo dell'intersezionalità all'interno delle pronunce relative al suo possibile campo di applicazione, con particolare riguardo pertanto ai diritti della persona e, tra questi, al diritto antidiscriminatorio. Tale resistenza non deve, tuttavia, stupire. Essa risponde in realtà al modello con cui il diritto antidiscriminatorio italiano è andato via via costruendosi, in quella commistione tra elementi interni e recepimento di fonti normative sovranazionali che costituisce il sostrato giuridico della sua applicazione. In entrambi i casi, la tutela dei soggetti che lamentano una discriminazione di tipo diretto o indiretto si fonda su singole categorie o fattori identitari, scarsamente comunicanti tra loro e funzionanti secondo il principio di somiglianza/differenza⁴⁰. In particolare, sul fronte europeo l'affermazione dei fattori discriminanti costituisce una conquista giuridica che ha richiesto tempo e interventi legislativi reiterati, con il graduale allargamento dei tradizionali motivi di discriminazione⁴¹ e la formulazione di specifiche clausole antidiscriminatorie all'interno dei trattati⁴², fino all'emanazione, nel 2000, delle direttive antidiscriminazione di nuova generazione⁴³, il cui processo di

39 Con alcune eccezioni tra cui, per tutti, B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, cit.

40 Si veda in particolare M. BARBERA, *Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 99/100, 2003.

41 Si pensi all'art. 13 del trattato di Amsterdam che, ad integrazione dell'art. 12 del trattato istitutivo dell'Unione Europea stabilisce che "Il Consiglio (...) può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali", con ciò allargando il novero dei fattori di discriminazione, storicamente limitati, in ambito comunitario, alla nazionalità e al sesso.

42 Il riferimento è all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità".

43 Si tratta della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di



recepimento si è concluso in tutti gli Stati membri. Tale processo ha contribuito a determinare l'ambito di tutela in modo uniforme, mediante l'ingresso dei fattori di discriminazione elencati nelle direttive anche in quei contesti nazionali che ne risultavano privi.

Nel contesto italiano il recepimento della legislazione comunitaria è avvenuto con i decreti legislativi 215 e 216 del 9 luglio 2003, i quali hanno aperto uno spiraglio all'ingresso di alcune forme di discriminazione c.d. multipla⁴⁴ ed hanno contribuito alla costruzione di un sistema ramificato di fonti del diritto in materia antidiscriminatoria. Il recepimento delle direttive è infatti andato ad aggiungersi alle fonti interne già esistenti⁴⁵ ed ha costituito un punto di partenza per successivi recepimenti della legislazione europea⁴⁶. Anche l'aspetto prettamente processuale ha contribuito in modo significativo alla costruzione del modello italiano, mediante la confluenza dell'intera materia (ad esclusione dell'azione antidiscriminatoria urgente prevista dall'art. 38 del Codice delle pari opportunità e, pertanto, con esclusivo riferimento ad una discriminazione di genere) all'interno del rito sommario di cognizione⁴⁷, uno strumento processuale diretto a semplificare il procedimento e ad alleggerire l'onere gravante sull'attore di fornire la prova dell'avvenuta discriminazione. Tale risultato è stato ottenuto mediante il meccanismo della parziale inversione dell'onere della prova e mediante l'utilizzo del dato statistico a fini probatori⁴⁸.

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Come si vedrà, entrambe sono state recepite dall'Italia mediante rispettivamente il D.lgs. n. 215 e 216, entrambi del 9 luglio 2003.

44 È il caso della discriminazione quale forma di razzismo a carattere "culturale" e religioso", ipoteticamente diversificato nel caso di condotta illecita contro donne e uomini. Sul punto, si veda B.G. BELLO, *Discriminazioni multiple e intersezionalità: queste sconosciute!* consultabile qui: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/05/Approfondimento-Barbara-Giovanna-Bello_-Maggio-2015.pdf

45 Si tratta dell'art. 43 del D.lgs. 286/98, sul divieto di discriminazione in base alla razza, all'origine etnica o nazionale, alle convinzioni e pratiche religiose e, ancor prima, all'art. 15 della legge 300/70 (c.d. Statuto dei lavoratori), secondo cui è nullo ogni atto o patto diretto a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

46 Il riferimento è alla D.lgs. 6 novembre 2007, n. 196 di attuazione della direttiva 2004/113/CE sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso e alla fornitura di beni e servizi; al D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 di attuazione della direttiva 2006/54/CE sulla pari opportunità e sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; ancora, ai numerosi decreti legislativi di recepimento delle direttive relative allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, alle procedure per il rilascio del permesso unico per soggiorno e lavoro in uno Stato membro e all'insieme dei diritti in ambito lavorativo.

47 La confluenza della materia antidiscriminatoria nel rito sommario di cognizione si deve all'emanazione dell'art. 28, D.lgs. 150/11; le indicazioni processuali relative al rito sono contenute negli artt. 702bis ss. del Codice di procedura civile.

48 Sul punto, I. VALENZI, *Funzione del dato statistico e inversione dell'onere della prova nel caso della discriminazione per handicap*, in *Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale*, n. 3, 2016 pp. 386-391.



Nondimeno, il referente primo della tipizzazione per fattori è certamente da ricercare all'interno del testo costituzionale che, all'art. 3, offre un'elencazione compiuta (anche se non esaustiva) degli elementi intorno ai quali definire l'identità dei soggetti e, al contempo, preservare i principi di pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge⁴⁹. Come è stato efficacemente sostenuto, sebbene il diritto operi continuamente discriminazioni, che si realizzano mediante la classificazione e distinzione di soggetti, posizioni giuridiche di vantaggio, obblighi e doveri, tali discriminazioni assumono un valore neutrale, costituendo una tecnica prescrittiva del principio di uguaglianza più che un atto diretto a realizzare una diversità di trattamento non giustificato⁵⁰. Secondo tale assunto, tutto il diritto opera per l'affermazione del principio di uguaglianza, intesa sia in senso giuridico sia come valore socialmente condiviso⁵¹. Se ciò è vero, l'elencazione dei fattori, in riferimento ai quali il principio di uguaglianza formale è espresso dall'art. 3 Cost., costituisce una mera tecnica prescrittiva e non ipotizza una suddivisione tra caratteristiche identitarie dell'individuo non comunicanti o reciprocamente escludenti. Tale riflessione offre uno spunto importante di analisi per la teoria dell'intersezionalità, che mira a svelare le contraddizioni e i limiti del diritto nel plasmare le identità e a riconsiderare quelle soggettività poste al margine della sua riflessione, riposizionandole al centro, o meglio all'incrocio del suo discorso. L'intersezionalità opera, pertanto, per l'affermazione di un principio di uguaglianza più maturo, in quanto più inclusivo, e completo, in quanto applicato nella sua globalità.

Dal principio di uguaglianza e dal percorso storico – giuridico di sviluppo del diritto antidiscriminatorio occorre pertanto partire per analizzare come il concetto di intersezionalità possa trovare uno spazio applicativo nel diritto italiano. Al riguardo due elementi devono essere presi in considerazione. Il primo concerne la natura della teoria intersezionale: un approccio metodologico, prima di tutto, che consiste nel “fare” e nel “nominare” l'intersezionalità all'interno del diritto, forzandone i confini⁵². Tale natura consente l'utilizzo del concetto di intersezionalità nonostante la resistenza del legislatore e della giurisprudenza a farne un uso esplicito in quanto categoria giuridica. Il secondo concerne proprio la questione dell'intersezionalità come categoria: come sostenuto dalla stessa Crenshaw, non si tratta tanto di rielaborare un diritto an-

49 Art. 3 Cost.: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

50 Sul punto, L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?*, in A. FACCHI, C. FARALLI, T. PITCH (a cura di), *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 33-61.

51 L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?*, cit.

52 B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, cit.



tidiscriminatorio privo di categorie, quanto di risignificare le categorie esistenti al loro punto di intersezione⁵³. Con tale sguardo si proverà a rileggere in chiave intersezionale alcune note pronunce giudiziali italiana in ambito di diritto antidiscriminatorio, al fine di testare quanto tale chiave di lettura sia in grado, in ipotesi, di garantire uno spettro più ampio di tutela a quelle soggettività trascurate o non intercettate dal semplice approccio monofattoriale.

1. Caso di studio: Intersezione tra genere e religione

Corte d'Appello di Milano, Sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2016, n. 579.

Oggetto: L'esclusione di una candidata da una selezione per un posto di lavoro con mansioni di hostess di fiera determinato dal rifiuto della candidata stessa di togliere l'hijab, costituisce discriminazione diretta in ragione dell'appartenenza religiosa, non potendosi ritenere che l'assenza di velo costituisca requisito essenziale della prestazione ex art.3 d.lgs. 216/2003; ne consegue il diritto del soggetto discriminato al risarcimento del danno non patrimoniale.

La questione della vestizione del velo islamico non integrale sui luoghi di lavoro costituisce un caso emblematico di interpretazione del diritto antidiscriminatorio secondo l'approccio intersezionale. I fatti di cui alla sentenza richiamata sono noti e riguardano il caso di una ragazza, cittadina italiana nata da genitori egiziani naturalizzati italiani, di fede islamica, esclusa da una selezione per un lavoro di volantinaggio da svolgersi nel corso di una fiera della calzatura, a causa della sua indisponibilità a togliersi il velo per l'espletamento della mansione. La questione viene portata all'attenzione del Tribunale di Lodi, il quale non ravvisa la sussistenza di una discriminazione per motivi di religione, né di tipo diretto, né indiretto. Su quest'ultimo punto, in particolare, il giudice richiama i requisiti che l'impresa committente avrebbe richiesto per la selezione delle lavoratrici – rigorosamente tutte donne – quali “l'altezza di almeno m. 1,65, numero di scarpa 37, taglia 40/42, capelli lunghi e vaporosi, disponibilità ad indossare la divisa fornita dall'azienda con minigonna”. Nessun comportamento intenzionale né apparentemente neutro, sostiene il giudice, è stato messo in atto nei confronti della giovane donna, costituendo i capelli lunghi e vaporosi un requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, da far valere nei confronti di qualsiasi donna che non intenda, per qualsiasi ragione, scoprirli, per cui non sussistono motivi discriminatori connessi con lo specifico significato religioso cui è connesso il velo. Com'è noto, la Corte d'Appello di Milano

53 K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics*, cit. Più diffusamente, B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, cit.



ha riformato la pronuncia, ritenendo sussistente una discriminazione per motivi religiosi, avendo l'*hijab* una connotazione prettamente religiosa e non costituendo la capigliatura un elemento essenziale per lo svolgimento della specifica prestazione lavorativa. In tal senso, non è possibile derogare al principio di non discriminazione sulla base di una scelta soggettiva del datore di lavoro.

Spostando l'asse della riflessione sul piano dell'intersezionalità, è possibile cogliere più di un elemento di interesse correlato alla pronuncia in analisi. Il primo attiene alla difficoltà di cogliere nel velo islamico un elemento di piena espressione della personalità e dell'identità religiosa delle donne che decidano di indossarlo e, pertanto, di cogliere lo specifico rischio di discriminazione religiosa cui le donne musulmane con velo sono soggette. L'approccio intersezionale ci aiuta a svelare questa ambiguità mediante l'individuazione del soggetto di comparazione, necessario ai fini della valutazione di una possibile discriminazione:

Donne -----> Donne musulmane/credenti -----> Donne musulmane con velo

Dallo schema si evince che, qualora la comparazione fosse avvenuta esclusivamente sulla base del genere, non sarebbe stato possibile registrare alcun tipo di discriminazione. L'offerta di lavoro di cui al caso in analisi era infatti diretta indistintamente nei confronti delle donne (ancorché con precisi requisiti fisici). A bene vedere, anche nel caso in cui la comparazione si fosse fermata al primo stadio e cioè al solo fattore religioso, non avremmo potuto registrare alcuna discriminazione: nulla del caso di specie suggerisce un trattamento ingiustamente diversificato sulla base di tale fattore, non costituendo la religiosità della donna di per sé un requisito differenziale (se non nel caso in cui si manifesti in una qualche forma esteriore, incompatibile con le richieste del datore di lavoro). Diversamente, la vestizione del velo da parte delle donne musulmane costituisce un fattore protetto che si pone all'incrocio tra l'appartenenza religiosa e il genere, determinando la sussistenza di una discriminazione intersezionale nei confronti di soggetti specifici. In tal senso è possibile concludere che, sebbene la questione abbia trovato soluzione esclusivamente sulla base dell'accertata sussistenza di una discriminazione per motivi religiosi, in realtà il lavoro di risignificazione delle categorie ha condotto alla emersione anche del fattore di genere, che qualifica espressamente, insieme a quello religioso, la particolare situazione di queste identità soggettive.

Il secondo elemento riguarda il rischio di ambiguità cui è soggetto il fattore di discriminazione di genere. Nel caso di specie, i requisiti di tipo meramente estetico richiesti dalla società committente, oltre a contenere un'evidente oggettivazione del corpo femminile, non paiono costituire un particolare motivo di riflessione e sembrano invece generalmente accettati, anche se non strettamente correlati allo svolgimento della mansione di volantinaggio. Si pensi, ad esempio, a cosa sarebbe



successo se l'impresa committente avesse posto come requisito essenziale il colore della pelle della lavoratrice, ovvero la sua etnia: il comportamento discriminatorio sarebbe apparso con maggiore evidenza e, presumibilmente, lo stesso avrebbe ricevuto una sanzione diretta. Cosa, pertanto, fa ritenere accettabile una determinazione soggettiva di requisiti fisici che hanno a che fare con il genere? Anche in tal caso l'approccio intersezionale può venire in aiuto almeno secondo due indirizzi. Il primo attiene al riposizionamento della questione dei corpi femminili e della loro tutela in ambito lavorativo dal margine al centro della questione, ponendo l'attenzione sul rischio di oppressione e violazione specifica cui le donne sono soggette a causa di scelte di immagine e/o di natura economica effettuate dalle imprese. Il secondo attiene al potenziale di tutela che deriva dall'intersezione tra fattori: a ben vedere, è solo grazie al fattore religioso che il fattore di genere è emerso in tutta la sua rilevanza. In assenza del primo, l'analisi sul genere sarebbe rimasta marginale, come di fatto è rimasta nella pronuncia, che al riguardo non si esprime. Anche in tal caso si rende evidente come l'approccio intersezionale sia in grado di ampliare il campo di tutela delle soggettività complesse.

2. Caso di studio: Intersezione tra etnia, nazionalità, salute, stato di indigenza

Corte d'Appello di Genova, Sezione III Civile, sentenza 26 agosto 2020, n. 80

Sono discriminatorie nei confronti di persone di nazionalità di paesi del Terzo Mondo raggruppati con l'indicazione di tre Continenti – e dunque violano gli artt. 2 e 43 TU Immigrazione – le ordinanze sindacali che, correlando automaticamente l'insorgere di malattie infettive all'origine etnica e alla provenienza geografica dei soggetti, vincolano il diritto di dimora degli stessi all'interno del Comune alla presentazione di un certificato sanitario che accerti che una persona in quel momento sicuramente non stia incubando una malattia infettiva o non sia un portatore sano o asintomatico.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 i Comuni di Alassio e Carcare emanavano ordinanze di tutela sanitaria dirette a vietare alle persone prive di fissa dimora, provenienti dall'area africana, asiatica e sud americana, di insediarsi o dimorare, anche occasionalmente, all'interno del territorio comunale, in assenza di certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili. Tali provvedimenti si fondavano su notizie di stampa che asserivano di un presunto aumento esponenziale di cittadini provenienti dalle aree territoriali indicate, in considerazione delle scarse misure di profilassi in vigore in detti paesi, che rendono *"ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive quali ad esempio*



TBC, scabbia, HIV, ed è tuttora in corso una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS" (dalla pronuncia di primo grado, Trib. di Genova, 28.7.2017). La pronuncia della Corte d'Appello di Genova, confermando pienamente quanto stabilito in primo grado, riconosceva la sussistenza di una discriminazione per nazionalità ed etnia. Al riguardo, l'art. 43 del D.lgs. 286/1998 indica come discriminatorio ogni comportamento da cui discenda una distinzione illegittima in ragione dell'origine nazionale delle persone. Le ordinanze imponevano infatti un obbligo di controllo sanitario, dal contenuto incerto, in capo ad un gruppo di soggetti individuati sulla base di una provenienza geografica genericamente non europea, vietando loro l'accesso al territorio comunale e alle relative strutture di accoglienza in caso di inadempimento. Per la sua gravità, il caso ha avuto un'importante risonanza mediatica nazionale. Conseguentemente, nel dichiarare la discriminatorietà del comportamento, il giudice ha condannato le amministrazioni comunali alla pubblicazione dell'ordinanza di condanna su un quotidiano a tiratura nazionale e sulla home page dei rispettivi siti istituzionali, per un tempo minimo di 3 mesi.

L'analisi del caso di specie secondo un approccio intersezionale rivela l'alto grado di complessità della questione e i diversi livelli di incrocio tra fattori protetti. Il primo riguarda la compresenza dei fattori **razza ed etnia** con il fattore **cittadinanza**. Nel caso di specie, la nazionalità costituisce l'elemento di differenziazione: il trattamento deteriore è infatti riservato alle persone aventi nazionalità diversa da quella italiana, qualificate come straniere. I campi semantici evidenziati cooperano pertanto all'individuazione di specifiche soggettività, che sono il risultato della loro commistione. Il dato risulta facilmente afferrabile attraverso il meccanismo di comparazione e pertanto:

razza/etnia -----> razza/etnia + cittadinanza italiana -----> razza/etnia + cittadinanza straniera.

Si evidenzia così come il solo dato dell'appartenenza ad una etnia non costituisca strumento sufficiente per delineare le soggettività oppresse dal comportamento discriminatorio, essendo necessario altresì il fattore connesso al possesso o meno della cittadinanza italiana. Solo in tale ultima ipotesi la discriminazione può ritenersi integrata.

Ulteriore elemento di intersezione delle dimensioni soggettive in analisi attiene alla condizione sociale delle persone straniere. Come esaminato in altre sezioni del presente report, diverse fonti del diritto nazionale e sovranazionale introducono il divieto di discriminazione fondata sulla **ricchezza, la nascita ed ogni altra condizione** (art. 14 Cedu), così come sulle **condizioni personali e sociali** (art. 3 Cost.) della persona. Nel caso di specie, l'obbligo di certificazione sanitaria era rivolto esclusivamente alle persone straniere senza fissa dimora le quali, in assenza di certificazione, non avrebbero potuto né permanere presso i territori comunali né accedere ai servizi di accoglienza. Si ren-



de pertanto evidente come la dimensione della **cittadinanza** si ponga all'incrocio con la condizione di **indigenza** e come il comportamento discriminatorio costituisca violazione del diritto di parità di trattamento tra persone di nazionalità italiana e straniera nell'accesso ai servizi. A ciò si aggiunga una riflessione sull'abnormità del provvedimento sanitario (procurarsi certificazioni sanitarie in relazione a generiche malattie infettive) che rende di fatto impossibile l'adempimento prescritto per le sole persone straniere e il rischio di discriminazione, a parità di indigenza, tra persone italiane e straniere. Secondo il nostro consueto schema (semplificato) di comparazione avremo pertanto la seguente situazione di differenza ingiustificata:

persone italiane ---> persone straniere ---> persone italiane indigenti ----> persone straniere indigenti

Terzo elemento di riflessione intersezionale attiene alla dimensione della salute delle persone straniere. Nel caso di specie, i provvedimenti comunali costituiscono comportamenti discriminatori perché stabiliscono una diretta correlazione tra la **provenienza territoriale** (genericamente indicata come dalla zona africana, asiatica e sud americana) e lo **stato di salute/malattia** (a cui connettere un'eventuale, ma all'epoca dei fatti inesistente, questione di salute pubblica). Al riguardo, come evidenziato dall'UNAR (nota del 30.7.2015), il rischio di contrarre malattie infettive non può essere collegato in modo esclusivo e diretto al dato migratorio e alla origine straniera delle persone, diversamente riguardando generalmente le persone in situazione di indigenza ed emarginazione sociale, che più facilmente si trovano nella condizione di ammalarsi a causa dello stato di fragilità in cui versano. Il comportamento discriminatorio delle amministrazioni comunali stimola una riflessione ulteriore sul punto: cosa sarebbe accaduto, ordinanze in vigore, alle persone straniere senza fissa dimora realmente ammalate? Le stesse avrebbero visto discriminato il loro diritto alla salute, con correlata violazione del diritto alla parità di trattamento nell'accesso alle cure. Il comportamento discriminatorio può essere così rappresentato in maniera semplificata:

persone italiane indigenti ammalate ----> persone straniere indigenti ammalate

I diversi punti di intersezione contenuti nel caso di specie rendono evidente la complessità del rapporto tra i fattori in gioco.



3. Caso di studio: genere e identità di genere.

Tribunale di Trento, Ordinanza 31 luglio 2018

La discriminazione fondata sulla condizione transessuale o transgender della persona rientra nella nozione di discriminazione fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2004/113/CE secondo una interpretazione coerente con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria, che ha progressivamente inteso il principio di non discriminazione da regola strumentale all'osservanza del diritto di libera circolazione a diritto fondamentale della persona, e con un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 196/2007; per conseguenza anche nell'ambito di rapporti negoziali fra privati, in particolare in ipotesi di trattative precontrattuali propedeutiche ad una locazione a uso abitativo, la condotta discriminatoria tenuta dal locatore, volta a interrompere le trattative precontrattuali in ragione della condizione transgender dell'altro contraente, configura condotta illecita ai sensi della direttiva 2004/113/CE e del D.Lgs. 196/2007, con conseguente inversione dell'onere della prova e diritto della persona discriminata al risarcimento del danno.

La ricorrente, persona transgender, lavoratrice presso una start-up nell'ambito dell'innovazione, sviluppo e ricerca, intendeva locare un appartamento per ragioni personali e lavorative. Letto di un annuncio di locazione relativo ad alloggi per studenti, dottorandi o ricercatori contattava l'agenzia, facendo presente di svolgere attività lavorativa. Verificato con la proprietà che la mancata condizione di studente non configurasse una condizione ostativa alla conclusione del contratto, iniziavano tra le parti le procedure per la sua stipulazione. A tal fine, la ricorrente inviava copia della sua carta di identità, che la ritraeva con sembianze maschili. Successivamente, conseguito un nuovo documento di identità che la ritraeva con sembianze femminili, ella ne inviava ulteriore copia all'agenzia, la quale prontamente la contattava, esponendole i dubbi del proprietario connessi al timore di un uso improprio dell'immobile. Nessun contratto veniva pertanto stipulato tra le parti. Ritenendo di aver subito una discriminazione legata alla sua condizione di persona transgender, la ricorrente adiva il tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio degli atti posti in essere per motivo di genere e di identità di genere.

Ritenendo applicabili alla fattispecie le disposizioni relative al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna") come modificato dal D.lgs. 6 novembre 2007 n. 196 (attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso ai beni e servizi e la loro fornitura), avendo sostenuto la ricorrente di essere persona transgender e di aver subito, a causa di tale condizione soggettiva un trattamento discriminatorio nel reperimento di un immobile ad uso ab-



itativo e, pertanto, nell'accesso ad un bene, la pronuncia si concentra su un dato per sua natura **intersezionale**. Intende cioè rispondere alla domanda se la tutela di cui alla normativa richiamata riguardi esclusivamente le discriminazioni dovute all'appartenenza al **sesso femminile o maschile** e cioè al fatto che una persona sia una donna o un uomo, ovvero anche quelle attinenti al **genere**, affinché tali norme siano riferibili anche al **mutamento di sesso** e all'**identità di genere**. A tal fine, il Tribunale compie accurata ricognizione delle fonti giuridiche applicabili al caso di specie, a partire dal richiamo al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone l'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, e dal richiamo all'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce il diritto all'identità personale che, come stabilito dalla Corte cost. con sentenza n. 13/1984, è espressione della dignità della persona e del suo diritto a essere riconosciuta nell'ambito sociale di riferimento per quello che è, anche con riferimento all'identità sessuale, da cui deriva una "concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori" (Corte cost. sent. n. 164/1982). Anche il concetto di identità di genere viene ricostruito secondo le indicazioni della giurisprudenza, nelle sue componenti di corpo, autopercezione e ruolo sociale, per essere definita come l'esperienza intima e personale che ogni persona ha del sesso e altre espressioni del genere (tra le altre, Cass., n. 15138/2015). Il Tribunale, infine, compie una ricostruzione generale degli scopi del principio di non discriminazione come ispirato ad un progressivo ampliamento. Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha gradualmente esteso l'ambito applicativo della normativa antidiscriminatoria e ciò anche con riguardo alle discriminazioni subite dalle persone transessuali e perciò alle discriminazioni di genere. Queste ultime sono state ricondotte nell'ambito delle discriminazioni tra uomo e donna e soggette allo stesso livello di tutela. Conclude pertanto il Tribunale che "se l'identità di genere si riferisce all'intima e profonda percezione che ogni persona ha del sesso e di sé come appartenente a un certo genere, una disparità di trattamento che ha origine in tale percezione e nelle sue manifestazioni esteriori per forza di cose si traduce in una discriminazione fondata sul sesso".

La pronuncia in oggetto costituisce un caso di approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio. Il quesito centrale evidenzia le strette di una disciplina giuridica costruita secondo il modello mono o multi fattoriale, che, senza un continuo lavoro di interpretazione, rischierebbe di lasciare prive di tutela tutte quelle identità ed esperienze soggettive prima facie non rientranti nello schema normativo. Nel caso di specie, la discriminazione fondata sul sesso di per sé non implicherebbe un immediato coinvolgimento della sfera dell'**identità di genere**, con la conseguenza di escludere dal campo di tutela le persone transgender e, in generale, le identità non binarie. L'operazione di ricerca all'interno delle fonti del diritto e nelle pronunce delle Corti di una chiave interpretativa inclusiva consente di giungere ad un'opera di **risignificazione** della categoria di discriminazione per motivi di sesso al suo punto di



intersezione. Sebbene il modello di tutela attualmente offerto dall'ordinamento conduca alla necessità di un allargamento delle categorie protette mediante la loro introduzione con atto legislativo, nondimeno l'approccio intersezionale consente di lavorare sull'esistente e allargare il campo d'azione degli strumenti di tutela.

4. Caso studio: genere e status migratorio, condizione personale e sociale

Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ordinanza 23 agosto 2016

Costituisce discriminazione ai sensi dell'art. 44 TU immigrazione l'esclusione delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo dall'accesso al beneficio dell'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 D.lgs. 151/01, ponendosi tale esclusione in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale ex art. 12 Direttiva 98/2011 e determinando la disapplicazione della norma in conflitto.

La ricorrente, cittadina marocchina coniugata con cittadino marocchino che lavora in Italia, residente in Italia e neo madre, era titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale titolarità non poteva considerarsi sufficiente per la fruizione dell'assegno di maternità, per il quale la legge richiedeva il possesso della nazionalità italiana o la cittadinanza comunitaria ovvero l'essere titolare di permesso CE per lungo-soggiornanti. Tale disciplina normativa è stata dichiarata discriminatoria in quanto foriera di un trattamento differenziato basato sulla nazionalità della persona, ponendosi perciò in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, in particolare con l'art. 14 CEDU ed il corrispondente art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'assegno di maternità rientra infatti nel novero delle prestazioni di sicurezza sociale e, come tale, la sua disciplina non può violare il principio di non discriminazione. Il divieto di discriminazione rappresenta peraltro un classico caso applicativo dell'efficacia diretta del diritto comunitario anche per ciò che concerne la normativa del lavoro e delle prestazioni sociali; si impone pertanto la disapplicazione della normativa interna confliggente. Il Tribunale dichiarava pertanto discriminatorio il diniego della richiesta di assegno di maternità alla ricorrente straniera, condannando l'amministrazione locale al riconoscimento del diritto alla prestazione sociale e alla pubblicazione dell'ordinanza sul suo sito web istituzionale.

Il caso in analisi esemplifica l'intersezione tra i fattori connessi al genere, allo status migratorio della persona, alla sua condizione personale e sociale. Si rende infatti evidente come la fattispecie abbia ad oggetto la **condizione femminile** e, con essa, la particolare situazione connessa alla **maternità**. Tali elementi individuano nella loro intersezione una



particolare situazione di rischio di fragilità specifico per le donne, cui si riconnette il riconoscimento di una specifica prestazione sociale. Il livello di complessità della questione non si limita a tale primo grado di analisi, ma investe l'ulteriore elemento relativo allo **status migratorio** della donna. Il diritto alla prestazione sociale era infatti direttamente connesso al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo CE. Al fattore di **genere** (e al *sub* - fattore connesso allo stato di maternità) viene pertanto ad aggiungersi il fattore legato alla **nazionalità** e, quale *sub* - fattore di quest'ultima, il possesso di una particolare tipologia di permesso di soggiorno (che possiamo genericamente indicare con il termine **status migratorio**). Terzo fattore di rischio di discriminazione è infine connesso alla particolare **condizione sociale** in cui versa la donna e il suo nucleo familiare. Per poter accedere alla particolare prestazione sociale in analisi, la donna ha dovuto dimostrare di non aver beneficiato delle indennità previste per le lavoratrici e di essere parte di un nucleo familiare con un reddito inferiore al valore ISEE previsto per l'anno di riferimento. Anche in tal caso la soggettività in analisi mostra tutta la sua complessità intersezionale. Un'analisi degli elementi che compongono la specifica identità della persona discriminata restituisce un quadro completo della questione ed un'immagine della stessa persona tutt'altro che unidimensionale. La discriminazione in oggetto non avrebbe potuto manifestarsi se non in presenza e all'incrocio dei diversi fattori:

donna > donna + madre > donna+madre straniera (con particolare status migratorio) > status sociale

Senza l'intersezione dei diversi fattori la specifica condizione soggettiva della persona non avrebbe potuto trovare piena tutela.



V. Conclusioni e sfide

L'indagine sin qui svolta ha offerto una ricostruzione dell'emersione giuridica del concetto di intersezionalità, a partire dall'origine della categoria linguistica, che proprio dal diritto emana, della sua transizione nel linguaggio delle istituzioni e nei documenti internazionali, per poi analizzarne la ricaduta nel contesto delle Corti nazionali e sovranazionali. Il focus sul caso italiano ha offerto un tentativo di applicazione dell'approccio intersezionale all'interno del modello in cui gli operatori e le operatrici di INGRiD sono chiamati e chiamate ad agire. L'approccio metodologico cui si è inteso aderire esula da una visione astratta della tutela delle persone e, facendo proprie le risultanze del metodo intersezionale, predilige la diversa prospettiva situata e olistica delle identità, a partire dalla quale analizzare l'impatto delle discriminazioni nella più ampia sfera della promozione dei diritti umani. Il quadro che è andato delineandosi è quello di una categoria utile alla protezione delle persone nella loro complessità, tenuto conto dell'interazione tra più fattori identitari non separabili. L'utilizzo dell'intersezionalità amplia lo spazio della tutela e coincide con la garanzia di dimensioni situate dell'identità soggettiva che, frutto dell'intreccio tra diverse caratteristiche personali, restavano invisibili ad un approccio giuridico tradizionale. In tale prospettiva, l'intersezionalità trova utilizzo primario nella tutela e promozione dei diritti umani, mediante una rinnovata applicazione del principio di non discriminazione. Anche dove non espressamente menzionata, l'intersezionalità appare come prospettiva dalla quale osservare l'interazione tra i diversi fattori di rischio evocati dal diritto antidiscriminatorio. Sul punto, la mappatura sull'uso del concetto di intersezionalità nei documenti internazionali restituisce un quadro di possibili ambiti di applicazione. Dall'approccio seguito dalle Nazioni Unite emerge un primo dato di riflessione particolarmente significativo, che attiene all'utilizzo del metodo intersezionale nell'ambito specifico della categoria della vulnerabilità. In tal senso, l'intersezionalità diviene strumento di applicazione del diritto antidiscriminatorio alle agende previste per specifiche soggettività vulnerabili. Se ciò è vero, non può non notarsi come la circoscrizione a tale ambito di applicazione rischia di diventare un limite per la più ampia circolazione del modello di tutela intersezionale.

L'analisi giuridica del diritto dell'Unione europea mediante la giurisprudenza della Corte di giustizia restituisce una difficoltà nell'adozione dell'approccio intersezionale, in favore della più ampia tendenza all'applicazione del diritto antidiscriminatorio in chiave mono fattoriale. Nondimeno dall'analisi delle pronunce proposte emerge lo sforzo della stessa Corte di cogliere la maggiore complessità del fenomeno discriminatorio e, in ultimo, della dimensione soggettiva, non delimitabili ad un singolo o alla mera somma di più fattori di rischio. In tal senso si registra un'evoluzione nelle pronunce della Corte di giustizia che paiono, in alcu-



ni casi, abbracciare un approccio latamente intersezionale.

Anche l'analisi del diritto degli Stati membri offre un quadro in cui l'intersezionalità fatica ad affermarsi. Il dato di partenza che determina l'ostacolo ad un approccio giuridico post - categoriale attiene all'incontro tra i sistemi giuridici interni dei paesi europei, tipicamente di civil law, e il diritto antidiscriminatorio europeo e sovranazionale, basato sui singoli fattori di rischio. Come tale, l'approccio per fattori ha fatto ingresso nel diritto dei singoli Stati dell'Ue, incontrando una scarsa familiarità nella prassi giuridica. Ciononostante, si può affermare che i sistemi giuridici interni, costruiti secondo lo schema di riconoscimento uguaglianza/differenza, tendono a superare l'approccio per singole categorie e ad affermare una concezione dell'uguaglianza fondata sulla ragionevolezza della risposta offerta dal sistema normativo nel suo complesso. In tal senso l'approccio intersezionale troverebbe uno spazio applicativo importante, favorendo un giudizio olistico sulle singole soggettività, più rispondente alla concezione di uguaglianza invalsa nei sistemi nazionali, senza al contempo trascurare il portato del diritto antidiscriminatorio di origine sovranazionale.

Infine, il caso italiano offre una serie di elementi di riflessione in ordine alla validità e applicabilità dell'intersezionalità nei sistemi interni. Costruito sull'incontro tra disposizioni nazionali e diritto di derivazione europea, il diritto antidiscriminatorio italiano costituisce il campo di azione privilegiato della teoria intersezionale. Sebbene anche in Italia l'applicazione giuridica del concetto di intersezionalità incontri le resistenze già indicate nel contesto internazionale e sovranazionale, allo stesso modo i principi cardine dell'ordinamento italiano e, per tutti, il principio di uguaglianza, favoriscono una possibile emersione di un approccio che va nella direzione di tale teoria. L'analisi di alcuni dei casi giurisprudenziali più noti in ambito di diritto antidiscriminatorio costituisce la cartina di tornasole dell'applicazione dell'approccio intersezionale anche nei casi di prevalenza mono - fattoriale. Si intende sul punto sottolineare come l'evidente predilezione della prassi giurisprudenziale per la strada della tutela della discriminazione singola sia determinata dalle strette poste dallo stesso diritto, che tende ad incanalare i casi concreti all'interno di fattori di rischio unici, sporadicamente comunicanti tra loro. Ne deriva un approccio difensivo che privilegia la concentrazione dell'azione giudiziale sul parametro discriminatorio prevalente, al fine di moltiplicare le chances di possibile vittoria. Al contempo, l'analisi dei casi ha evidenziato come le situazioni concrete siano il risultato dell'incrocio tra più fattori difficilmente scindibili. Attraverso l'approccio intersezionale, tale incrocio emerge e consente di ampliare lo spazio di tutela, ponendo al centro le soggettività generalmente lasciate al margine. Tale operazione non si fonda sul rifiuto del concetto di diritto antidiscriminatorio fondato su categorie, bensì sull'operazione di risignificazione delle categorie medesime al loro punto di intersezione. La chiave interpretativa offerta dalla teoria intersezionale non consente in tutti i casi di superare



la necessità di un intervento legislativo di riconoscimento delle identità soggettive (si veda, ad esempio, il dibattito ancora in corso in Italia sulle forme e i limiti del riconoscimento della tutela dell'identità di genere). Nondimeno, è possibile concludere che l'approccio intersezionale consente di reinterpretare il diritto vigente, allargandone il campo d'azione.



Bibliografia

AMELINA, A., LUTZ, H. (2019), *Gender and Migration: Transnational and Intersectional Prospects*, Abingdon and New York, Routledge.

ATREY, S. (2019), *Intersectional Discrimination*, Oxford, Oxford University Press.

BARBERA, M. (2003), *Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario*, *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 99/100.

BELLO, B. G. (2015), *Discriminazioni multiple e intersezionalità: queste sconosciute!*, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/05/Approfondimento-Barbara-Giovanna-Bello_Maggio-2015.pdf

BELLO, B. G. (2020), *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, Franco Angeli.

BELLO, B.G. (2015), *Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*, in G. Maniaci, G. Pino e A. Schiavello (edited by), *Le discriminazioni di genere nel diritto italiano*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 15/2, p. 141-171.

BERNARDINI, M. G. (2019, a cura di), *Migranti con disabilità e vulnerabilità. Rappresentazioni, politiche, diritti*, Napoli, Jovene.

BILGE, S. (2015), *Le blanchiment de l'intersectionnalité*, *Recherches féministes*, 28 (2), https://www.researchgate.net/publication/291422585_Le_blanchiment_de_l'intersectionnalite

BOND, J. (2021), *Global Intersectionality and Contemporary Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, p. 141.

BUI- XUAN, O. (2004), *Le droit public français entre universalisme et différentialisme*, *Economica*, 88.

CALVÉS, G. (2018), *L'inflation législative des motifs illicites de discrimination : essai d'analyse fonctionnelle*, in *Mission de Recherche Droit et Justice, Acte du colloque "Multiplication des critères de discrimination — Enjeux, effets et perspectives"*, https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/actes_colloque_accessibilite.pdf.

CALVÈS, G. (2019) *L'inflation législative des motifs illicites de discrimination: essai d'analyse fonctionnelle*, *Actes du colloque "Multiplication des critères de discrimination, TROISIÈME PARTIE*, <http://www.droitucp.fr/uploads/filemanager/source/recherche/lejep/publications/2019/Calve%CC%80s%20colloque%20DDD.pdf>

IYER, N. (1993), *Categorical Denials: Equality Rights and the Shaping of Social Identity*, in *Queen's Law Journal*, 19(1), p. 179-207.



CAMPBELL, M. (2015), *CEDAW and Women's Intersecting Identities: A Pioneering New Approach*, *Revista Direito GV*, 11, 2: p. 479-503.

COOK, R. J. (1994, edited by), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.

CRENSHAW, K. (1989), *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics*, *The University of Chicago Legal Forum*, p.139 ss.

ELSUNI, S., GÖTTSCHE, A. L. (2016), *Multidimensional discrimination and the law: Views and experiences from a German perspective*, in *Sociologia del diritto* 2, p. 92.

ERRC-Europen Roma Rights Centre (2009), *Multiple Discrimination*, n° 2 2019, *Journal of the European Roma Rights Centre*, http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/roma-rights-2-2009-multiple-discrimination.pdf

EVANS, E., LÉPINARD, E. (2020, edited by), *Intersectionality in Feminist and Queer Movements Confronting Privileges*, New-York, Routledge.

FERRARI, D. (2019), *Persecuzione e intersezionalità. Religione ed orientamento sessuale nel prisma dello status di rifugiato*, in D. Ferrari, F. Mugnaini (a cura di.), *L'Europa come rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società*, Siena, Betti Editore, p.77-96.

FERRARI, D. (2021), *Freedom of Religion and Migrants*, in M. Ventura, A. Palmieri, R. Pavoni, A. Milani, *Boosting European Security Law and Policy*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 111-131.

FERRARI, D. (2021), *Legal Code of Religious Minority Rights. Sources in International and European Law*, Abingdon-New York, Routledge.

FERRARI, D. (2021), *Mapping the Legal Definition of Religious Minorities in International and European Law*, in M. VENTURA, (2021, edited by), *The Legal Status of Old and New Religious Minorities in the European Union. Le statut juridique des minorités religieuses anciennes et nouvelles dans l'Union européenne*, Granada, Editorial Comares, pp. 61-93.

FERRARI, D. (2021), *New and Old Religious Minorities in International Law*, *Religions* 12 (9), p. 1-19, <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/9/698>

FREDMAN, S. (2016) *Intersectional Discrimination in EU gender equality and non-discrimination role*, Directorate Justice and Consumers, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f>

GIANFORMAGGIO, L. (2005), *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?*, in A. Facchi, C. Farralli, T. Pitch, (a cura di), *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, , pp. 33-61.

I ESCODA, M.R., FARINAZ, F., LEPINARD É., dir. (2016), *Introduction, L'intersectionnalité: enjeux théoriques et politiques*, Paris: La Dispute/SNEDIT.



MAHLMANN, M. (2017), *Country report: Non-discrimination*, *European network of legal experts in gender equality and non-discrimination*, European Commission.

MAKKONEN, T. (2002), *Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore*, *Turku, Abo Akademi University*.

PALAZZO, N. (2020), *Equality in Canada: A tale of non-normative groups struggling with grounds of discrimination*, *Oñati Socio-Legal Series*, 10(1), p. 88-122.

S. FREDMAN, S. (2016), *Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law*, Directorate-General for Justice and Consumers (European Commission), *European network of legal experts in gender equality and non-discrimination*, Brussels, <http://k6.re/0KSHa>.

VALENZI, I. (2016), *Funzione del dato statistico e inversione dell'onere della prova nel caso della discriminazione per handicap*, *Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale*, 3, pp. 386-391.

WRASE, M. *Anti-Discrimination Law and Legal Culture in Germany*, in B. Havelková & M. Möschel, *supra nota 9*, p. 136.

I partner di INGRiD

CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
VENETO LAVORO
FONDAZIONE ALEXANDER LANGER
ARCI LIGURIA
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
REGIONE MARCHE
FONDAZIONE DE MARCHI
CEJI - A Jewish contribution to an inclusive Europe

THE FUTURE IS INCLUSIVE



CONTATTI:

Capofila: Centro per la Cooperazione Internazionale
Sito web: <https://www.projectINGRID.eu/>
E-mail: INGRID@cci.tn.it - info@cci.tn.it
Telefono: +39 0461 182 8600

Crediti immagini: 1- Rozalina Burkova CC-BY-NC-SA. 2- Andreea Iuliana (CC-BY-NC-SA). Le immagini sono tratte da TheGreats.co, un progetto di grafici e creativi per i diritti umani.

COPYRIGHT E TERMINI D'USO

Il report è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).



INGRID - Intersecting Grounds of discrimination in Italy è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma REC (Rights, Equality, Citizenship) 2014-2020.
Con il sostegno del Comune di Trento
In collaborazione con il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e lo Sportello Antidiscriminazioni di Trento.

